



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Elenco degli oneri informativi previsti dalla Circolare recante disposizioni operative della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'accesso agli incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative introdotti dall'articolo 38, comma 7 e comma 8 del decreto-legge n. 34/2020.

ONERI INTRODOTTI (*)

| 1. Accesso alla piattaforma informatica (paragrafi da 10 a 13 della Circolare) | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Modalità di accesso alla piattaforma informatica

L'accesso alla *piattaforma informatica* avviene mediante *SPID*.

L'accesso alla *piattaforma informatica* è riservato al rappresentante legale dell'*impresa beneficiaria*, come risultante dal *Registro imprese*. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla *piattaforma informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata, non più tardi del decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell'istanza, una specifica richiesta, mediante *PEC*, all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l'accreditamento del soggetto, il cui accesso alla *piattaforma informatica* non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

Per l'accesso alla *piattaforma informatica*, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione:

- a) *SPID*;
- b) *PEC* dell'*impresa beneficiaria*, iscritta al *Registro imprese* ed attiva;
- c) firma digitale.

È altresì richiesto un indirizzo di *PEC* al *soggetto investitore* che effettua l'investimento agevolato nell'*impresa beneficiaria* che presenta l'istanza.

2. Presentazione dell'istanza (paragrafi da 14 a 21 della Circolare)

| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Modalità di richiesta del beneficio

L'iter di presentazione dell'istanza è articolato nelle seguenti fasi: i) accesso tramite *SPID* alla piattaforma informatica; ii) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricamento della documentazione allegata; iii) generazione del modulo di istanza sotto forma di documento immutabile, contenente l'identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale; iv) caricamento dell'istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata; v) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima; vi) rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal *Regolamento de minimis* e della registrazione dell'aiuto «de minimis» presso il *Registro nazionale aiuti*.

Le istanze si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di cui al punto vi) del paragrafo 14 della Circolare. Sono in ogni caso improcedibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla piattaforma informatica; sono nulle le domande non presentate con le modalità previste dalla presente circolare.

Ciascuna istanza riguarda l'investimento effettuato da un soggetto investitore nell'impresa beneficiaria che presenta la domanda di accesso. L'impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto investitore che effettua l'investimento nella stessa. Le richieste si intendono cumulative per ciascuna impresa beneficiaria, ai fini della verifica dei massimali di aiuto stabiliti dal *Regolamento de minimis*.

L'istanza deve essere presentata tramite la *piattaforma informatica* secondo il modulo di cui all'allegato n. 1 alla Circolare, che recepisce il facsimile di schema allegato A al decreto, comprensivo del relativo prospetto accluso.

Nel caso di investimento indiretto per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 2, comma 3, del *decreto*, l'*impresa beneficiaria* acquisisce i dati relativi al *soggetto investitore* richiesti nel modello di cui all'allegato n. 1 direttamente dall'organismo di investimento collettivo del risparmio, che è tenuto a produrli all'impresa utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 2 alla Circolare.

| 3. Variazione dell'investimento e della detrazione fruibile | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| (paragrafi da 33 a 37 della Circolare) | | | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Variazioni

Nei casi di variazione in aumento, il legale rappresentante dell'*impresa beneficiaria* è tenuto a presentare nuova istanza limitatamente all'importo aggiuntivo di aiuto rispetto all'investimento già approvato.

Nei casi di variazione in diminuzione, il legale rappresentante dell'*impresa beneficiaria* è tenuto a presentare istanza di variazione compilando il modello di cui all'allegato n. 3 alla Circolare per il tramite della *piattaforma informatica*.. Per le variazioni in diminuzione, la *DSAN* di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto* include l'indicazione del *COVAR* e gli importi variati di investimento effettuato e agevolazione fruibile.

Nei casi di mancata effettuazione dell'investimento agevolato ovvero di mancata fruizione dell'agevolazione fiscale, è richiesta la presentazione di istanza di rinuncia secondo il predetto modello allegato n. 3, debitamente compilato, che comporta l'azzeramento dell'aiuto. La rinuncia è richiesta anche nei casi di variazione delle modalità (diretta o indiretta) di investimento e dei profili soggettivi dell'investitore, con successiva presentazione di nuova istanza secondo l'allegato n. 1 alla Circolare nel caso di effettuazione dell'investimento da un altro soggetto o con diversa modalità.

Nei casi di variazione in diminuzione / rinuncia, all'istanza deve allegarsi:

- nel caso di investimento diretto, *DSAN* del *soggetto investitore*, recante il *COR* dell'aiuto in questione, relativa alla riduzione / mancata fruizione / la rinuncia a beneficiare dell'agevolazione fiscale, a seconda del caso applicabile;
- nei casi di investimento indiretto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del *decreto*, dichiarazione secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Circolare, debitamente compilato.

In caso di trasformazione societaria che conduca al cambiamento dell'*impresa beneficiaria*, deve essere fornita tempestiva comunicazione con una argomentata relazione da inviare a mezzo *PEC* all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it. Le *imprese beneficiarie* sono tenute al rispetto delle pertinenti previsioni contenute nel *Regolamento de minimis* in relazione ai casi di scissioni, fusioni ed acquisizioni.

* Rimangono fermi gli oneri previsti dal Decreto 28 dicembre 2020. Per i termini in corsivo, si rimanda alle definizioni di cui al paragrafo 6 della Circolare.